

Interventi di decontaminazione di un pozzo per l'estrazione del gas naturale e soggetto responsabile

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 28 ottobre 2021, n. 888 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Padana Energia S.p.A. (avv. Esposito) c. ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energie Emilia-Romagna (avv.ti Fantini, Boschi) ed a.

Ambiente - Concessione per la coltivazione di idrocarburi - Zona SIC e ZPS - Pozzo per l'estrazione del gas naturale - Situazione di potenziale superamento delle CSC di riferimento - Interventi di decontaminazione - Piano di caratterizzazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è chiesto l'annullamento di una serie di atti tra i quali il provvedimento Arpae DET - AMB - 2016 -1553 del 24 maggio 2016, a firma di Dott. Alberto Rebucci, nella parte in cui è stato intimato alla società ricorrente di procedere ad interventi anche di decontaminazione area pozzo Porto Corsini Terra 12 Bis Dir della Concessione per la coltivazione di idrocarburi denominata "Porto Corsini Terra" e la determinazione di ARPAE DETAMB- 2018-5257 del 11/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione per la bonifica del sito ove è ubicato il pozzo sopra citato.

Il ricorso è stato supportato dai seguenti 3 motivi di diritto :

- 1). Violazione di legge, violazione artt. 242 e 245 codice ambiente; eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza;
- 2). Violazione di legge, violazione art. 21 quinquies L. 241/90, eccesso di potere per indeterminazione del contenuto del provvedimento;
- 3). Eccesso di potere per falso presupposto di fatto ed omessa istruttoria.

I motivi aggiunti prospettati sono i seguenti :

- 1). La determina n. DAMB 2018/5257 del giorno 11 ottobre 2018 risulta affetta da invalidità derivata, come conseguenza dell'illegittimità della determinazione di Arpae già impugnata con l'atto introduttivo del giudizio.

Replicano tutte le controparti con deposito di memorie e documentazione.

I). Giova richiamare brevemente gli eventi in fatto.

In linea preliminare, si rammenta che l'area dei pozzi di Porto Corsini è un'area protetta, in quanto zona SIC e ZPS e che, come tale, rientra nel Piano Territoriale della Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna del Parco Regionale del Delta del Po.

Il Sito in oggetto Area Pozzo Corsini Terra 12 Bis Dir. è un pozzo per l'estrazione del gas naturale ricompreso nella concessione mineraria ministeriale "Porto Corsini Terra".

ENI S.p.A. era la titolare originaria della concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Porto Corsini Terra" e gestore del Sito Area Pozzo Corsini Terra 12 Bis Dir.

In data 15 giugno 1998 il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio atto ha decretato di attribuire alla società Eni a decorrere dalla data del 1 gennaio 1997 la concessione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Porto Corsini Terra" per una durata pari a venti.

In data 1 gennaio 2010 la Società Padana Energia S.p.A. ha acquisito il ramo d'azienda di Eni ed è subentrata alla suddetta concessione.

A far data dal settembre 2014, la società Golder Associates ha eseguito, per conto della Società Padana Energia S.p.A. (ora s.r.l.) alcune indagini ambientali preliminari presso il sito de quo.

In seguito all'acquisizione dei risultati analitici suddetti, Società Padana Energia S.p.A. ha notificato - nel 2015 - ai sensi dell'art. 245, comma D.lgs. 152/06 una situazione di potenziale superamento delle CSC di riferimento, in qualità di soggetto non responsabile dell'inquinamento.

Il Comune di Ravenna Servizio Ambiente ed Energia, ha trasmesso, sempre nel 2015, il proprio parere (n. 82704/2015), alle Amministrazioni competenti in vista della seduta della Conferenza di Servizi, finalizzata alla valutazione del documento contenente il Piano di Caratterizzazione presentato.

La Provincia di Ravenna ha approvato con Determina dirigenziale n. 3367 del 04.11.1504.11.15 e con n. 12 prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione presentato.

In data 10.02.2016 l'ARPAE Emilia Romagna ha comunicato a tutti i soggetti interessati che si sarebbe riavviato il procedimento finalizzato alla riapprovazione del Piano di Caratterizzazione presentato.

In data 11 2018, si è tenuta una riunione della conferenza di servizi, finalizzata alla riapprovazione del documento contenente il Piano di Caratterizzazione presentato.

Con la Determina n. DET AMB 2016 /1553 del 24 .05.2018, la medesima amministrazione ha individuato la Società Padana Energia S.p.A. come soggetto corresponsabile della contaminazione inerente all'area Pozzo Porto Corsini Terra 12 Bis Dir.

In data 29.11.2018 Società Padana Energia S.p.A. ha trasmesso all'ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna una istanza avente ad oggetto la richiesta di annullamento d'ufficio.

Le controparti – poi – fanno presente che, nelle more del giudizio, sono intervenuti i seguenti eventi:

a). dall'1.01.2010 la società ricorrente è subentrata a ENI nella titolarità della concessione mineraria relativa al pozzo di cui è causa;

b). la stessa ha condotto il pozzo in questione fino al 25.07.2014; per quattro anni e sette mesi circa essa ha svolto attività estrattiva nello stesso sito;

c). la ricorrente ha avuto anche la disponibilità materiale dell'area di pertinenza del pozzo per lo stesso periodo di tempo; tuttora avrà tale disponibilità fino al 25.03.2023 sulla base dei contratti d'affitto della medesima area che la stessa SPE ha ininterrottamente stipulato con il Comune di Ravenna.

d). poiché Padana Energia ha esercito dal punto di vista minerario il relativo pozzo sino al 2014, come correttamente evidenziato da ArpaE negli atti conclusivi del relativo procedimento, è indubbia la corresponsabilità della società ricorrente nella contaminazione.

e). la ricorrente è tenuta, a sue spese e sulla base dei contratti d'affitto conclusi con il Comune di Ravenna, a rimuovere, dall'area in argomento, le strutture esistenti nonché di bonificarla e di risanarla sotto il profilo ambientale, pure per quanto concerne il trattamento della falda e del sottosuolo, conformemente a quanto prevedono le normative ambientali (v. clausola n. 16 del contratto d'affitto del 25.08.2020);

e). dal suddetto contratto d'affitto del 25.08.2020 si evince che “gli obiettivi da raggiungere (...) per i terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale” (tale essendo la destinazione urbanistica dell'area ove si trova il pozzo di cui trattasi, la quale è infatti compresa in un ambito di pregio paesaggistico) dovranno essere effettuati e perseguiti “in accordo con la DET-AMB-2018-5257 dell'11.10.2018 di ARPAE SAC” (...) con la quale è stato approvato, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione presentato e con i successivi atti degli Enti competenti che potranno essere adottati (v. clausola n. 7);

f). la ricorrente SPE ha pertanto accettato, sulla base del richiamato contratto d'affitto del 25.08.2020, che il succitato provvedimento di ARPAE – SAC dell'11.10.2018 costituisca il riferimento giuridico da seguire nell'espletamento dell'attività di bonifica dell'area in cui si trova il pozzo in questione manifestando così la sua adesione verso tale provvedimento in epoca successiva all'impugnazione di quest'ultimo.

II). Può passarsi all'esame del merito del ricorso e dei motivi aggiunti.

II.A). Va dichiarata fondata l'eccezione di acquiescenza sollevata dalle controparti.

Come detto, l'eccezione si fonda sull'assunto che la ricorrente SPE ha accettato, sulla base del richiamato contratto d'affitto del 25.08.2020, che il succitato provvedimento di ARPAE – SAC dell'11.10.2018 costituisca il riferimento giuridico da seguire nell'espletamento dell'attività di bonifica dell'area in cui si trova il pozzo in questione manifestando così la sua adesione verso tale provvedimento in epoca successiva all'impugnazione di quest'ultimo.

I caratteri sintomatici acquiescenza tacita sono quelli della concluzione e dell'inequivocabilità dei fatti dai quali desumere l'accettazione del provvedimento che deve essere lesivo.

Nel caso di specie sono entrambi sussistenti.

In effetti, risulta per tabulas che nelle clausole del contratto di affitto è menzionata la bonifica del sito.

II.B). Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti sono – comunque – infondati..

In buona sostanza, la ricorrente richiama nei suoi scritti che la legislazione vigente in materia ambientale prevede sempre l'onere di effettuare la bonifica del terreno contaminato in capo al soggetto che ha cagionato il danno, sulla scorta del principio <chi inquina paga>.

L'infondatezza – tuttavia – risulta in base alle seguenti considerazioni :

a). nell'iter amministrativo di bonifica <non> è richiesto all'Amministrazione di pervenire ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio ma soltanto di stabilire se dal corredo degli elementi a propria disposizione possa ritenersi sussistente tra la condotta della società e l'evento di contaminazione un rapporto tale da poter concludere nel senso che il secondo derivi dal comportamento del primo in base ad un giudizio di probabilità.

b). è corretta l'istruttoria in base alla quale oltre ad Eni s.p.a., anche Padana Energia s.p.a. è stata ritenuta quale soggetto co - responsabile della contaminazione (senza possibilità di una graduazione dei rispettivi coinvolgimenti).

Risulta in atti che l'esercizio delle attività di gestione del pozzo si è svolto senza soluzione di continuità tra le due società, è mancata una analisi isotopica ed in considerazione della peculiare vicenda societaria che ha veduto la gemmazione di una delle due società nell'alveo dell'altra.

In ultimo si rammenta che, in alcune ipotesi, la giurisprudenza (cfr., TAR Toscana, Sez. II, Sent. n. 393 del 14/03/2007) ha affermato la sussistenza di una responsabilità del proprietario incolpevole di un sito inquinato, in applicazione dell'art. 2051 c.c., secondo la quale “Il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall'inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui”.

In conclusione, ricorso e motivi aggiunti (che sono limitati ad una illegittimità derivata) sono in parte improcedibili e in parte da respingere.

Anche la richiesta di risarcimento del danno deve essere respinta in ragione della infondatezza delle impugnative e, comunque, della mancanza di prova.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

